



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 29 DEL 13-03-21

OGGETTO:

**PROPOSTA PIANO TRIENNALE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI BENI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese
di marzo alle ore 12:00, nella Residenza Comunale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

=====

CESARONI ALVARO	SINDACO	Presente
GIONNI DOMENICO	VICE SINDACO	Presente
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	Presente
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	Presente

=====

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, che testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo

di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16/12/2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 07/01/2010, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 del D.L. 112/2008, sopra riportato;

Dato atto che a seguito della predetta dichiarazione di incostituzionalità, non viene meno per gli Enti Locali l'obbligo di redazione del piano di cui all'oggetto, tuttavia l'inserimento nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale, come originariamente previsto dalla seconda parte del comma 2, dichiarato incostituzionale. È necessario invece che la deliberazione che dispone la destinazione urbanistica dell'immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali;

Viste le diverse deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione del piano annuale delle alienazioni immobiliari, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell'1/04/2019 di approvazione del piano per il triennio 2019/2021 e, da ultimo, la deliberazione CC n. 10/2020;

Ritenuto dover proporre di procedere nel triennio 2021/2023 all'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale di seguito elencati:

- **PORZIONE IMMOBILIARE SITA IN COMUNANZA, VIA DANTE, ATTUALMENTE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO** (Attualmente in corso di alienazione mediante asta pubblica – 3° esperimento al prezzo a base d'asta di € 75.000,00).

- FG 7 P.LLA 91 SUB. 4

Alienazione con stessa destinazione urbanistica attuale e con la stessa seguente prescrizione riportata nella D.C.C. 53/2014, "... che prima dell'effettiva vendita l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere al reperimento di nuovi locali da adibire ad Ufficio del Lavoro o alla rinuncia, se legittimamente possibile, della sede dell'ufficio stesso nel territorio di Comunanza".

Qualora l'esperimento di asta in corso di svolgimento andasse deserto si procederà a trattativa privata.

- **TERRENI AGRICOLI, CON FABBRICATO RURALE E ANNESSO AGRICOLO.**

- Foglio n. 24 particelle 123-54-88-89 – Foglio n. 27 particelle 123-132-191-325 – Foglio n. 28 particelle 103-104-105-130-131-132-133-169-170-216-26-282-36-75-79-80-85-86-87-88-89-99 – Foglio 38 particelle 52-53-54-55.
(terreni agricoli della superficie catastale mq. 110.477,00).
- Valore di stima terreni agricoli €. 88.381,60;
- Foglio 28 particella 92 (fabbricato rurale, superficie 1.370,00 mq, compreso annesso agricolo e corte).
- Valore di stima fabbricato rurale e corte €. 42.000,00;
- Valore di stima annesso agricolo €. 9.100,00;

VALORE COMPLESSIVO DI STIMA €. 139.481,60.

• **FABBRICATO RURALE AGGREGATO SITO IN LOCALITA' LISCIANO.**

- Foglio 28 particella 135 (fabbricato rurale aggregato).
- Valore di stima fabbricato rurale e corte €. 18.000,00;

VALORE COMPLESSIVO €. 18.000,00.

• **TERRENI AGRICOLI CON ANNESSO RURALE SITI IN LOCALITA' TIBURRO**

- Foglio 12 particelle nn. 151-166-167-168-169-170-242.
(terreni agricoli della superficie catastale mq. 21.720,00).
- Valore di stima terreni agricoli €. 10.479,00;
- Foglio 12 all'interno della particella n. 151 (annesso rurale ante 1967 non accatastato, superficie 15,00 mq) – Alienazione.
- Valore di stima annesso rurale €. 1.350,00;

VALORE COMPLESSIVO €. 11.829,00.

• **FG. 8 P.LLA 570 (EX MATTATOIO COMUNALE)**

- Alienazione con cambio di destinazione urbanistica in zona consolidata di PRG;

VALORE DI STIMA €. 102.000,00

• **FG. 36 P.LLA 307 (LOC. CASALE – EX SCUOLA)**

- Alienazione con cambio di destinazione urbanistica in zona consolidata;

VALORE DI STIMA €. 64.500,00

• **LOC. GABBIANO – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A MAGAZZINO**

- FG. 42, P.LLA 657 con destinazione non residenziale: sub 3 di mq. 33,00 circa (magazzino);

VALORE DI STIMA €. 10.000,00.

• **TERRENI AGRICOLI SITI IN LOCALITA' TIBURRO**

- Foglio 12 particelle nn. 101-102-103.
(terreni agricoli della superficie catastale mq. 5.700,00).
- Valore di stima terreni agricoli €. 4.758,00;

VALORE COMPLESSIVO €. 4.758,00.

• **AREA URBANA EDFICATA SITA IN CENTRO STORICO - CAPOLUOGO**

- Foglio 7 – PIAZZA S. FRANCESCO.
(area urbana della superficie di mq. 15,60 occupata mediante ampliamento di fabbricato di civile abitazione).
- Valore di stima dell'area €. 30,00 x mq 15,60;

VALORE COMPLESSIVO €. 468,00.

• **FABBRICATO RURALE CON CORTE SITO IN LOCALITA' LISCIANO**

- Foglio n. 38 P.la n. 58, Superficie complessiva 1770 mq, compresa corte;

IN CORSO DI STIMA.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i preventivi pareri favorevoli sia in merito alla regolarità tecnica che contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata e dal Responsabile del Servizio ragioneria;

Con votazione favorevole unanime, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo.

Di proporre al Consiglio Comunale il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023, composto dai beni immobili elencati in premessa.

Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Amedeo Vagnoni.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 11-03-021

Il Responsabile del Servizio
F.to ANTOGNOLI ALBERTO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 11-03-021

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-03-2021 al 08-04-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 09-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 24-03-21 Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata comunicata, con lettera n. 2680 in data 24-03-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- è divenuta esecutiva il giorno 13-03-2021

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA
